

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

CODICE ETICO

Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore – conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore – conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore – conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore – conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa menomare la propria indipendenza e imparzialità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti, ovvero che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.

Per indipendenza deve intendersi l'assenza di qualsiasi legame oggettivo tra il conciliatore ed una delle parti per rapporti personali o lavorativi.

Per imparzialità deve intendersi l'attitudine soggettiva del mediatore – conciliatore a non favorire una parte a scapito dell'altra.

Per neutralità deve intendersi la posizione del mediatore – conciliatore il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

4. Il mediatore – conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore – conciliatore deve ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore – conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio della mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - il ruolo del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore – conciliatore e delle parti.
7. Il mediatore – conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore – conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore – conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, ivi compreso il

fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

10. Qualsiasi informazione confidata al mediatore – conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che riguardi fatti contrari alla legge o all'ordine pubblico.